

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. N. 6.569/4.297

STATUTO

DENOMINAZIONE

1) E' costituita un'associazione di promozione sociale denominata ""G.U.S." Gruppo Umana Solidarietà Guido Puletti".

A decorrere dall'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi ""G.U.S." Gruppo Umana Solidarietà Guido Puletti APS".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Inoltre, fintanto che ciò non risulti incompatibile con le normative in materia di Terzo Settore l'associazione continuerà ad aggiungere alla sua denominazione l'indicazione di "organizzazione non lucrativa di utilità Sociale (Onlus)".

DURATA

2) L'associazione è a tempo indeterminato.

SEDE

	<p>3) La sede è in Macerata. L'associazione potrà</p>	
	<p>istituire sedi secondarie e rappresentanze anche altrove.</p>	
	<p>FINALITA' - SCOPO - ATTIVITA'</p>	
	<p>4) L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica</p>	
	<p>ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà,</p>	
	<p>sussidiarietà, democrazia e pluralismo.</p>	
	<p>E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o</p>	
	<p>avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque</p>	
	<p>denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e</p>	
	<p>collaboratori, amministratori e altri componenti degli</p>	
	<p>organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra</p>	
	<p>ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.</p>	
	<p>Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati</p>	
	<p>esclusivamente per la realizzazione delle attività</p>	
	<p>istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.</p>	
	<p>5) L'associazione si avvale prevalentemente delle</p>	
	<p>attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai</p>	
	<p>propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.</p>	
	<p>I volontari sono persone che per loro libera scelta</p>	
	<p>svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in</p>	
	<p>favore della comunità e del bene comune, mettendo a</p>	
	<p>disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.</p>	
	<p>L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun</p>	
	<p>modo nemmeno dal beneficiario.</p>	
	<p>Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le</p>	

	spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività	
	prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da	
	delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso	
	rimborsi di tipo forfettario.	
	L'Associazione assicura i propri volontari contro gli	
	infortuni e le malattie connesse allo svolgimento	
	dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità	
	civile verso terzi.	
	6) L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
	mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di	
	loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse	
	generale. Si considerano di interesse generale, se svolte	
	in conformità alle norme particolari che ne disciplinano	
	l'esercizio, le attività, elencate non esaustivamente,	
	aventi ad oggetto:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo	
	1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e	
	successive modificazioni, e interventi, servizi e	
	prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e	
	alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive	
	modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del	

Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno

2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale,

ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive

modificazioni, nonché le attività culturali di interesse

sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia

e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e

all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse

naturali, con esclusione dell'attività, esercitata

abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,

speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e

prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto

1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del

patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive

modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse

sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali,

artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo;	
	j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai	
	sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990,	
	n. 223, e successive modificazioni;	
	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla	
	prevenzione della dispersione scolastica e al successo	
	scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al	
	contrasto della povertà educativa;	
	m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi	
	da enti composti in misura non inferiore al settanta per	
	cento da enti del Terzo settore;	
	n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11	
	agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;	
	o) attività commerciali, produttive, di educazione e	
	informazione, di promozione, di rappresentanza, di	
	concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte	
	nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e	
	solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un	
	produttore operante in un'area economica svantaggiata,	
	situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla	
	base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere	
	l'accesso del produttore al mercato e che preveda il	

	pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore	
	del produttore e l'obbligo del produttore di garantire	
	condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative	
	nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai	
	lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di	
	rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il	
	contrasto del lavoro infantile;	
	p) servizi finalizzati all'inserimento o al	
	reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle	
	persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto	
	legislativo recante revisione della disciplina in materia di	
	impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c),	
	della legge 6 giugno 2016, n. 106;	
	q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del	
	Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e	
	successive modificazioni, nonché ogni altra attività di	
	carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare	
	bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
	migranti;	
	s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della	
	legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;	
	t) organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche;	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita	

	di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.	
	166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,	
	beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di	
	attività di interesse generale a norma del presente articolo;	
	v) promozione della cultura della legalità, della pace	
	tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	w) promozione e tutela dei diritti umani, civili,	
	sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e	
	degli utenti delle attività di interesse generale di cui al	
	presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle	
	iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi	
	di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i	
	gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma	
	266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
	x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi	
	della legge 4 maggio 1983, n. 184;	
	y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio	
	1992, n. 225, e successive modificazioni;	
	z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di	
	beni confiscati alla criminalità organizzata.	
	Le attività dell'associazione sono finalizzate	
	prevalentemente ai seguenti scopi:	
	a) cooperazione allo sviluppo; progettazioni; fornitura e	
	costruzioni di strutture, attrezzature servizi e	
	realizzazione di progetti di sviluppo integrati e attuazione	

	di iniziative anche di carattere finanziario funzionali al	
	raggiungimento di obiettivi di solidarietà fra i popoli e di	
	piena realizzazione dei diritti fondamentali delle persone.	
	b) Formazione professionale e promozione sociale dei	
	cittadini dei Paesi in Via di Sviluppo in loco ed in Italia;	
	c) Formazione di personale italiano destinato a svolgere	
	attività di cooperazione allo sviluppo;	
	d) Realizzazione di progetti ed interventi, anche tramite	
	l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in Via	
	di Sviluppo;	
	e) Interventi straordinari destinati a fronteggiare casi	
	di calamità naturali ed emergenze provocate anche da	
	conflitti, mediante identificazione, istruzione e	
	realizzazione di progetti in Italia ed all'estero.	
	f) Realizzazione di interventi socio-sanitari diretti	
	alla popolazione ed alle comunità di persone svantaggiate e	
	collettività italiane ed estere per aiuti umanitari.	
	g) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati, o di	
	beni confiscati alla criminalità organizzata.	
	h) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
	migranti.	
	i) Gestione di attività sportive dilettantistiche.	
	j) Organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale.	
	k) svolgere ed organizzare in proprio o in collaborazione	

	con altri organismi o enti pubblici e privati conferenze,	
	mostre artistiche, mostre fotografiche, spettacoli teatrali,	
	attività culturali, seminari, incontri, concerti, proiezioni	
	o cicli di proiezioni, corsi di formazione e aggiornamento,	
	borse di studio, convegni attinenti allo scopo sociale e	
	qualsiasi tipo di attività nell'ambito della cultura	
	dell'audiovisivo e dell'arte.	
	l) aderire, stipulare accordi di collaborazione con	
	associazioni, Istituti e Organizzazioni nazionali ed estere,	
	che non perseguano finalità in contrasto con lo statuto	
	dell'Associazione.	
	m) promuovere, produrre, distribuire, diffondere	
	tradurre materiale editoriale, fotografico, cinematografico,	
	teatrale, artistico, audiovisivo, culturale, didattico,	
	pubblicazioni e materiali per conto proprio e per conto di	
	terzi che non siano in contrasto con lo statuto.	
	n) ideare e produrre progetti culturali, anche per mezzo	
	di lungometraggi, di finzione e documentari, cortometraggi,	
	spot, videoclip, televisivi, pubblicitari a carattere	
	artistico, educativo, didattico, sperimentale, culturale e	
	scientifico, per conto proprio e di terzi in tutti i	
	possibili standard e supporti tecnologici.	
	o) progettare e realizzare eventi formativi, anche	
	nell'ambito scolastico, negli ambiti sopra indicati.	
	p) reperire e gestire fondi, attrezzature ed	

	immobilizzazioni per raggiungere lo scopo sociale.	
	L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6	
	del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed	
	integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da	
	quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali	
	alle attività di interesse generale esercitate, secondo	
	criteri, rendicontazione e limiti stabiliti dal Decreto	
	Ministeriale citato nel suddetto articolo. L'Organo di	
	Amministrazione è delegato ad individuare tali attività	
	diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.	
	L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4	
	del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse	
	generale sopra individuate con modalità erogativa,	
	mutualistica, economica, secondo le determinazioni	
	dell'Organo di Amministrazione .	
	L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del	
	Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi,	
	attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e	
	contributi di natura non corrispettiva, al fine di	
	finanziare le proprie attività di interesse generale e nel	
	rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza	
	nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	7) L'associazione può operare in ambito locale,	
	nazionale, ed internazionale e ovunque sussistano bisogni	
	straordinari.	

A tale scopo potrà aderire ad organizzazioni sia di carattere locale che nazionale e internazionale i cui fini statutari siano coerenti con i propri. Le proposte di adesione saranno sottoposte all'assemblea degli associati.

SOCI VOLONTARI

8) Per l'attuazione dei propri fini statutari l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri associati salvo i casi di particolare necessità in cui l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Promuoverà, inoltre, le più ampie forme di collaborazione con altre associazioni, enti e persone sia in forma individuale che associata. Le proposte di collaborazione saranno sottoposte all'assemblea dei associati.

SEDI LOCALI

9) L'associazione prevede la possibilità di costruire, su tutto il territorio nazionale, sedi locali le quali formeranno l'articolazione territoriale dell'ente.

10) L'associazione può stipulare convenzioni e partecipare a bandi e appalti con Enti Pubblici.

FONDO PATRIMONIALE

11) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

	a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;	
	b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;	
	Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:	
	a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;	
	b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;	
	c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;	
	d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;	
	e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;	
	f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.	
	g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;	
	h. altre entrate compatibili con le finalità	

sociali dell'associazionismo sociale;

i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ASSOCIATI

12) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;

b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

13) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere

permanente, e può venir meno solo nei casi previsti

dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale

principio, introducendo criteri di ammissione

strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci

dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci

da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto

nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello

statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi

direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali

facendo istanza motivata all'ODA che decide nella sua prima

riunione utile.

AMMISSIONE SOCIO

14) Per essere ammessi a socio è necessario presentare

all'Organo di Amministrazione domanda di adesione

all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed

indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le

persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di

residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le

comunicazioni sociali.

	b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi	
	al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi	
	sociali.	
	E' compito dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione	
	deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. L'Organo	
	delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con le finalità perseguite e le attività di	
	interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è	
	comunicata all'interessato e annotata nel libro degli	
	associati.	
	In caso di non ammissione L'Organo di Amministrazione deve,	
	entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto	
	della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati	
	In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare	
	ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea	
	Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella	
	successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.	
	QUOTA ASSOCIATIVA	
	15) I soci, sono tenuti al pagamento della quota	
	annuale di associazione, stabilita dall'Organo	
	Amministrativo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle	
	deliberazioni prese dagli organi sociali.	
	La quota associativa deve essere versata entro i termini	
	previsti, pena la decadenza dello status di socio per	
	morosità. Le somme versate per le quote annuali di	

	adesione all'Associazione, e le quote straordinarie,	
	rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante	
	a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono	
	pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di	
	partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso	
	rimborsabili o trasmissibili.	
	L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di	
	finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento	
	originario. E' comunque facoltà degli aderenti	
	all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto	
	a quelli ordinari.	
	Lo status di socio si perde per recesso, morosità,	
	esclusione.	
	L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi	
	intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma	
	scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il	
	quale dovrà adottare una apposita deliberazione da	
	comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di	
	recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè	
	sia fatta almeno 3 mesi prima.	
	La decadenza per morosità è deliberata dall'Organo di	
	Amministrazione in caso di mancato versamento della quota	
	associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio	
	dell'esercizio sociale. L'Organo di Amministrazione comunica	
	tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo	

termine per poter provvedere al versamento. L'associato

decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai

sensi dell'art. 14 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente

Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese

dagli organi sociali;

b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o

materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o

iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o

tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dall'Organo di Amministrazione a

maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale

decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la

quale, se non appositamente convocata, nella successiva

convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI SOCIALI

16) Sono organi dell'associazione:

a. L'assemblea degli associati

b. L'Organo di amministrazione

c. Il presidente ed eventualmente il vicepresidente

d. Organo di controllo contabile e l'eventuale Revisore

Legale dei Conti.

ASSEMBLEA

17) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo

deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di

voto tutti gli associati in regola con il pagamento della

quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

a. discutere e deliberare sui bilanci previsti per

legge e sulle relazioni dell'organo di Amministrazione;

b. eleggere e revocare i membri dell'organo di

Amministrazione e degli altri organi dell'associazione;

c. approvare le linee generali del programma di

attività dell'associazione;

d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori

assembleari

e. deliberare sulla responsabilità dei componenti

degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità

nei loro confronti;

f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi

presentati dai Soci espulsi

g. deliberare su tutte le questioni attinenti la

gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per

cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione

del patrimonio, la trasformazione, la fusione o

scissione dell'associazione

	i. deliberare sulle proposte di modifica dello	
	statuto associativo.	
	La comunicazione della convocazione deve essere effettuata	
	con preavviso di almeno otto giorni in forma scritta con	
	qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax)	
	purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta	
	comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la	
	data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data,	
	l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda	
	convocazione.	
	L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente	
	dell'Organo Amministrativo, almeno una volta l'anno per	
	l'approvazione dei bilanci previsti per legge entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per	
	motivi particolari i bilanci previsti per legge possono	
	essere approvati entro sei mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio.	
	L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni	
	qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando	
	ne sia fatta richiesta motivata all' Organo di	
	Amministrazione da almeno 1/10 (un decimo) dei soci	
	regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei	
	Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.	
	L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta	
	da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale	

	nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità	
	delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in	
	Assemblea.	
	Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà	
	firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente	
	dagli scrutatori in caso di votazioni.	
	Per la validità delle delibere assembleari, si fa	
	riferimento all'art. 21 cod. civ.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da	
	altro associato mediante delega scritta, anche in calce	
	all'avviso di convocazione.	
	Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino	
	ad un massimo di altri due associati.	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità	
	gli amministratori non hanno diritto di voto.	
	L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima	
	convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti	
	aventi diritto di voto; in seconda convocazione è	
	regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci	
	intervenuti.	
	L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con	
	la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in	
	prima convocazione e con la presenza della metà più uno	
	degli associati in seconda convocazione.	

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio verranno rispettate le maggioranze previste dalla norma.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ORGANO AMMINISTRATIVO

	<p>18) L'Organo di Amministrazione è composto da tre a</p>	
	sette membri, dura in carica due anni e i suoi membri sono	
	rieleggibili; possono essere eletti nell'Organo di	
	Amministrazione gli associati e nel rispetto della norma	
	vigente i non associati. L'organo di amministrazione elegge	
	al proprio interno il Presidente ed eventualmente un	
	vicepresidente, nonché un segretario anche esterno e non	
	associato. L'organo di amministrazione è investito di tutti	
	i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	
	inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di	
	quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.	
	Provvede alla stesura dei programmi di attività, dei bilanci	
	e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le	
	quote associative stabilisce le modalità per il reperimento	
	dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie	
	di gestione. L'Organo di Amministrazione, nell'ambito del	
	perseguimento delle finalità istituzionali	
	dell'associazione, può conferire particolari incarichi ai	
	propri associati, riconoscendo agli stessi un'indennità, i	
	rimborsi e i compensi devono risultare da delibere	
	regolarmente adottate dall'organo di amministrazione e	
	debitamente formalizzate con la trascrizione dei verbali in	
	apposito libro. L'Organo di amministrazione può altresì	
	assumere dipendenti o conferire incarichi professionali a	
	soggetti esterni. Spetta all'organo di amministrazione	

compilare un regolamento per disciplinare ed organizzare l'attività dell'associazione, che dovrà essere sottoposta all'assemblea per la sua approvazione. Ai fini di un migliore coordinamento delle attività dell'associazione, l'organo di amministrazione potrà avvalersi della collaborazione di esperti e tecnici che potranno, per determinati argomenti e con funzioni meramente consultive partecipare alle riunioni dell'organo di amministrazione stesso. L'organo di amministrazione delibera a maggioranza, ed è convocato dal Presidente, dal vicepresidente e da un terzo dei membri. Convocazione e ordine del giorno saranno comunicati, mediante invio di posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo almeno due giorni prima della riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno un giorno prima della data prevista per la riunione.

PRESIDENTE

19) Il presidente, ed in sua assenza o impedimento il vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione, stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.

ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE

20) L'assemblea dei soci nomina un organo di controllo

	contabile monocratico o collegiale; qualora l'assemblea	
	deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere	
	eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi	
	devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori	
	legali e possono essere sia soci che non soci. Qualora	
	l'assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è	
	composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che	
	possono essere sia soci che non soci di cui almeno un	
	componente effettivo ed uno supplente devono essere iscritti	
	nell'apposito registro dei revisori legali. I restanti	
	membri devono essere iscritti negli albi professionali	
	individuati con Decreto del Ministero della Giustizia.	
	In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si	
	applica l'art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e	
	di decadenza.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora	
	applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile	
	nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato	
	dalla revisione legale dei conti.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di	

	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare	
	riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto	
	Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed	
	integrazioni.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari.	
	REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	21) L'assemblea dei soci nomina un revisore legale dei	
	conti o una società di revisione legale iscritti	
	nell'apposito registro; il revisore legale può coincidere	
	con l'organo di controllo contabile qualora almeno un	
	componente effettivo dell'organo di controllo interno sia	
	anche iscritto nell'apposito registro dei revisori legali.	
	BILANCIO - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO	
	22) L'esercizio di chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	Entro il 30 aprile l'Organo di Amministrazione sottoporrà	
	all'assemblea il rendiconto economico finanziario relativo	
	all'anno precedente. Gli eventuali utili o gli avanzi di	
	gestione dovranno esser impiegati esclusivamente per la	
	realizzazione dell'attività di cui all'art. 6.	
	Gli utili o gli avanzi di gestione nonchè i fondi, riserve o	

capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento

23) L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

a. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b. per le altre cause rispetto all'art. 27 c.c..

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore che perseguano finalità o scopi uguali o analoghi, acquisito il parere positivo dell'Ufficio

di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

NORMA DI CHIUSURA

24) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle norme del D.Lgs.117/2017.

* * * * *

F.to FRANCESCO MARIA PERROTTA

F.to FRANCESCO ANSIDEI DI CATRANO Notaio